

# Convenzione tra Università di Torino e CdL Torino

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO AVENTE AD OGGETTO IL FUNZIONAMENTO DEL DIPLOMA DI CONSULENTE DEL LAVORO E – NEL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO – IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CONSULENZA DEL LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.**

## **PREMESSO**

- Che l'Università degli Studi di Torino assume come parametro fondamentale dell'azione di riforma degli ordinamenti didattici l'attenzione alle esigenze del mondo del lavoro e dell'industria, degli enti pubblici e privati, del lavoro autonomo intellettuale, delle professioni liberali.
- Che diviene pertanto essenziale, per l'Università degli Studi di Torino, al fine di realizzare compiutamente i propri obiettivi nell'ambito della didattica, la stipulazione di accordi con enti, categorie produttive ed Ordini professionali per l'attivazione e la realizzazione di corsi di studio e di attività culturali e formative.

## **Premesso altresì**

- Che l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, attraverso il Suo Consiglio provinciale, ha da tempo avviato un positivo confronto con la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino al fine di concorrere al miglioramento del livello culturale e professionale di quanti – liberi professionisti o lavoratori dipendenti – esercitano attività di amministrazione dei rapporti di lavoro, di gestione delle risorse umane o di relazioni industriali; ciò nella convinzione che una più adeguata preparazione degli operatori del settore sia fattore imprescindibile per ridurre la conflittualità individuale e collettiva e sia elemento indispensabile per instaurare relazioni di lavoro moderne ed evolute-
- Che tale confronto è stato di retto a promuovere – sin dall'ottobre del 1988 – l'ampliamento dell'offerta formativa della Facoltà di Scienze politiche attraverso l'istituzione di un percorso didattico avente come punto di riferimento la figura del Consulente del lavoro.
- Che, all'interno di tale confronto, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha approvato una dichiarazione di intenti – frutto del lavoro comune con la Facoltà di Scienze politiche – con la quale sono state tracciate le linee guida della futura collaborazione e sono stati approvati i contenuti culturali ed il percorso didattico del Diploma universitario in Consulenti del lavoro, da istituirsi presso la Facoltà.
- Che i contenuti di tale dichiarazione di intenti sono stati trasfusi, per l'essenziale, nella delibera della Facoltà di Scienze Politiche con la quale si è chiesta l'istituzione del Corso di diploma e nelle delibere della Facoltà e del Consiglio del Corso di Laurea con le quali si dispone l'attivazione del Corso di Diploma a partire dall'anno accademico 2000-2001.
- Che a partire dall'anno accademico 2000-2001 è attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche il Diploma Universitario di Consulente del lavoro, con i contenuti ed i percorsi didattici già oggetto d'intesa con l'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro e fatti propri dalle delibere della Facoltà e dei competenti Organi accademici.
- Che il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche ha richiesto le modifiche all'ordinamento didattico, dell'Università degli Studi di Torino, necessarie al fine di trasformare il Diploma di Consulente del lavoro in Corso di Laurea (di primo livello, afferente alla classe "Scienze dell'amministrazione") in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane.

## **Considerato**

- Che l'Università degli Studi di Torino, e per essa la Facoltà di Scienze Politiche, e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro intendono seguire anche per il futuro il metodo della collaborazione e della concertazione al fine di dare ulteriori sviluppi alle iniziative intraprese.

## **TRA**

L'Università degli Studi di Torino, in seguito denominata "Università" (C.F. 80088230018) con sede in Torino, Via Verdi n° 8, nella persona del Rettore, prof. Rinaldo BERTOLINO, nato a Torino il 19 maggio 1940, a quanto segue autorizzato con deliberazione del Senato Accademico del 5 marzo 2001;

## **E**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, e per esso il Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Torino, in seguito denominato "Ordine", con sede in Torino, Via Cavour 19, (C.F.:80092690017), rappresentato dal Presidente, Rag. Riccardo TRAVERS, nato a Torino, il 30 maggio 1943, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio provinciale del 13 novembre 2000,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino e l'Ordine convengono di collaborare per lo svolgimento dei corsi di Diploma Universitario di Consulente del Lavoro e, nel nuovo ordinamento didattico, del Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane nei termini e con le modalità di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 2**

1. La Facoltà di Scienze Politiche si impegna a sostenere gli oneri connessi allo svolgimento dei corsi e della attività didattica del Diploma di Consulente del lavoro, salvo i costi e le incombenze che l'Ordine espressamente assume su di sé a mente delle disposizioni di seguito contenute nella presente convenzione.
2. L'organizzazione dell'attività didattica del Diploma di Consulente del lavoro, delle attività di esercitazione e delle attività formative connesse è di competenza degli organismi e delle strutture, a ciò deputati, della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino.
3. I corsi di insegnamento si identificheranno con i corsi della Facoltà e saranno svolti presso le aule a disposizione della Facoltà medesima.

#### **Art. 3**

1. Il corso di Diploma di Consulente del lavoro prevede un numero massimo programmato di iscritti per ciascun anno. Per l'anno accademico 2000-2001 tale numero è fissato - sentito l'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro - in cinquanta unità; esso sarà soggetto a revisione quando ciò sarà ritenuto opportuno secondo la comune valutazione delle parti.
2. All'interno di tale numero programmato, l'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro individuerà, per ciascun anno, il numero degli studenti ammessi alla pratica professionale necessaria per sostenere l'Esame di Stato (e, una volta superato il medesimo, per l'iscrizione all'Albo). L'Ordine provinciale potrà contestualmente definire i criteri per l'individuazione e la selezione degli studenti ammessi alla pratica professionale. Resta peraltro ferma la possibilità che l'Ordine consenta all'effettuazione di tirocini formativi presso gli studi dei suoi iscritti.
3. Sarà compito dell'Ordine assicurare adeguata collocazione, presso gli studi professionali di consulenza del lavoro, degli studenti, individuati ai sensi della prima parte del comma secondo del presente articolo 2, che hanno titolo all'effettuazione della pratica professionale. Sarà altresì compito dell'Ordine organizzare i tirocini formativi, eventualmente attivati ai sensi dell'ultima parte del comma secondo del presente art. 2, garantendo l'allocatione degli studenti aventi diritto.
4. Ulteriori tirocini formativi presso enti, imprese ed istituzioni saranno organizzati dalle competenti strutture didattiche della Facoltà di Scienze Politiche, anche con l'ausilio dell'apposito organismo già operante nella Facoltà medesima.

#### **Art. 4**

1. Il contributo dell'Ordine dei Consulenti è definito nei termini individuati nei commi seguenti e consisterà in servizi e prestazioni. A tal fine verranno stipulati contratti o convenzioni tra l'Ordine medesimo ed i soggetti erogatori di tali servizi o prestazioni, con pagamenti che l'Ordine provvederà ad effettuare direttamente. L'importo, i contenuti e l'individuazione dei soggetti con i quali saranno stipulati tali convenzioni o contratti saranno oggetto di consultazione tra le Parti all'interno della struttura di cui all'art. 4 della presente convenzione. L'onere finanziario dell'Ordine, a regime, non potrà comunque superare la somma annua complessiva di lire ventottomilioni.

2. Per il primo anno di corso, l'Ordine dovrà provvedere a remunerare, per un totale di circa trenta ore, l'attività volta a: 1. Organizzare e predisporre la prova di ammissione al corso (test); 2. Organizzare un breve corso di alfabetizzazione informatica; 3. Organizzare un corso di esercitazioni volto alla conoscenza ed all'uso delle banche dati elettroniche (specie giuridiche), nonché, preliminarmente, all'uso delle fonti di cognizioni cartacee (con brevi cenni sul precedente giurisprudenziale nei sistemi a diritto codificato). La somma stanziata non supera lire settemilioni.
3. Per il secondo anno di corso, inoltre, l'Ordine dovrà provvedere a remunerare un corso di esercitazioni di 30 ore diretto ad impartire nozioni di pratica professionale e di metodi e tecniche di gestione del personale e degli adempimenti previdenziali, nonché alla conoscenza ed all'uso dei più diffusi programmi informatici di gestione del personale e degli adempimenti previdenziali. La somma stanziata a tal fine non supererà lire settemilioni.
4. Per il terzo anno di corso, infine, l'Ordine dovrà remunerare corsi di esercitazioni, della durata di 60 ore, volti all'approfondimento degli adempimenti in materia fiscale ed al completamento delle nozioni e dei metodi informatici relativi alla pratica professionale. La somma stanziata a tale scopo non supererà lire quattordicimilioni.

#### **Art.5**

1. Al fine di dare compiuta attuazione alla presente convenzione, le Parti decidono di istituire una Commissione paritetica di quattro membri. La Commissione sarà punto di riferimento per la gestione del Corso di diploma e per la trasformazione del Corso di Diploma nel Corso di laurea triennale in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane.
2. Tutte le attività comunemente concordate saranno regolate da apposite convenzioni tra le Parti.
3. Restano ferme le competenze istituzionali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino.

#### **Art. 6**

1. Fermi restando i compiti della Commissione di cui all'art. 5, le disposizioni della presente convenzione si applicheranno, in quanto compatibili, all'istituendo Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane. La durata della presente convenzione è stabilita in 5 anni a partire dal 1° ottobre 2000.
2. Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti.
3. Le parti si impegnano comunque a sottoporre a revisione la presente convenzione a decorrere dall'a.a. 2001/2002 in relazione all'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.
4. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento qualora vengano meno i presupposti della stipulazione della suddetta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Approvata nel 2001

Per l'Università degli Studi di Torino  
Il Rettore  
Prof. Rinaldo BERTOLINO

Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Il Presidente  
Rag. Riccardo TRAVERS